

La Giunta Comunale

è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un certo numero di Assessori, stabilito dagli Statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri comunali, computando a tale fine il Sindaco, e comunque non superiore a sedici unità.

Gli Statuti, nel rispetto di quanto stabilito, possono fissare il numero degli Assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere la nomina ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

Fino all'adozione delle norme statutarie, la Giunta Comunale è composta da un numero di Assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

- 1) non superiore a 4 nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- 2) non superiore a 6 nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti;
- 3) non superiore a 10 nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;
- 4) non superiore a 12 nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;
- 5) non superiore a 14 nei Comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti;
- 6) non superiore a 16 nei Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune o della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta Comunale

a) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del TUEL, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

b) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.